

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MANOVRA D'ESTATE

DECRETO LEGGE 25.06.2008, N.112

La presente per comunicarVi che con il decreto legge 25.06.2008, n.112 (Manovra d'estate), entrato in vigore il 25.06.2008, sono state emanate nuove disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria. Qui di seguito si riportano, in maniera sintetica, le principali e più rappresentative misure del provvedimento.

START UP

E' stata introdotta un'agevolazione per le plusvalenze derivanti da cessioni, da parte di persone fisiche non imprenditori, di partecipazioni qualificate o non qualificate, possedute da almeno tre anni, in società di persone (escluse le società semplici) e in società di capitali costituite da non più di sette anni.

Tali plusvalenze sono esenti da tassazione se nel termine di due anni dal loro conseguimento, sono reinvestite in altre società che svolgono la stessa attività e che sono costituite da non più di tre anni.

L'importo dell'esenzione non può eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'articolo 29 introduce nuove disposizioni volte alla semplificazione di alcuni adempimenti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Infatti, viene eliminata l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS) per tutti i soggetti che non trattano dati sensibili ovvero, trattano soli dati "sensibili" costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi. In questo caso è prevista una mera autocertificazione, in luogo del documento programmatico della sicurezza.

Per tutti gli altri soggetti un decreto del Ministro della giustizia definisce modalità semplificate di redazione del documento programmatico sulla sicurezza. Ove tale decreto non sia adottato entro il termine prescritto, si applicano le norme sull'autocertificazione.

STRUMENTI DI PAGAMENTO - LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

I commi 1 e 2 dell'articolo 32 eliminano i vincoli alla circolazione dei mezzi di pagamento fissati dal decreto legislativo 231/07 che stabiliva la soglia di 5.000 euro a partire da 30 aprile 2008.

In questo modo viene riportato a 12.500 euro il tetto massimo di emissione di assegni bancari, postali e circolari trasferibili; mentre per gli assegni da 12.500 euro in su resta il vincolo di emissione con la clausola «non trasferibile» e possono essere incassati dal solo e unico beneficiario, direttamente o a mezzo banca.

Anche il saldo dei libretti al portatore può tornare sotto i 12.500 euro, mentre resta libero il saldo dei certificati di deposito al portatore.

Per gli assegni in forma libera, inoltre, cade l'obbligo di indicare il codice fiscale del girante, mentre resta l'imposta di bollo di 1,50 euro. Infatti per poter ottenere titoli "liberi" si dovrà fare una richiesta scritta a banche o poste e pagare il bollo di 1,5 euro per ogni modulo.

Soppressione dell'obbligo di tenuta di conti correnti da parte dei lavoratori autonomi ed abolizione della tracciabilità per i compensi dei professionisti: Il comma 3 dell'articolo 32 elimina le norme che imponevano agli esercenti arti e professioni, anche in forma associata, di tenere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati ai compensi e alle spese relativi all'esercizio dell'attività. Cade, inoltre, l'obbligo di incassare i pagamenti esclusivamente tramite strumenti finanziari "tracciabili", come assegni non trasferibili, bonifici, sistemi elettronici e altre modalità di pagamento bancario o postale. I limiti previsti dalla normativa precedente erano 500 euro per il periodo 1° luglio 2008-30 giugno 2009 e 100 euro a partire dal 1° luglio 2009.

APPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE E ELENCO CLIENTI FORNITORI

La disposizione attualmente vigente prevede che gli studi di settore, approvati entro il 31 marzo, sono applicabili con riferimento al periodo d'imposta precedente. La norma, proposta dal Governo, dispone che gli studi di settore devono essere approvati entro il 30 settembre ed entrano in vigore nell'anno della loro approvazione. Per il 2008, in deroga al citato principio generale, gli studi devono essere approvati entro il 31 dicembre 2008.

E' introdotta, ove ciò sia possibile dal punto di vista tecnico e nell'ottica del federalismo fiscale, una norma

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

programmatica con la quale, dall'anno 2009, gli studi di settore vengono elaborati su base regionale o comunale. L'elaborazione, su base regionale o comunale, avverrà con criteri di graduabilità entro il 2013 e garantendo la partecipazione dei comuni.

Elenco clienti fornitori: Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, è stata prevista la soppressione dell'obbligo di invio telematico degli elenchi clienti e fornitori reintrodotta nel giugno 2006 dalla Manovra Bersani/Visco. Per coloro che nell'invio degli elenchi relativi al 2006 e 2007 abbiano commesso errori o omissioni si applica il principio del favor rei, secondo cui nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che non costituisce più violazione sanzionabile, in base a una legge sopravvenuta.

STRUMENTI METRICI

Per "strumenti di misura" si intendono gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, comprese quelle destinante al consumatore finale.

Sono pertanto soggetti a verifica metrica i seguenti strumenti:

- Strumenti per pesare
- Misuratori per gas, acqua, carburanti
- Termometri clinici
- Misure lineari materializzate
- Dispositivi vari associabili a strumenti metrici (etichettatrici, stampanti, ecc.)
- Manometri.

Vengono attribuite ai Comuni le funzioni attualmente esercitate dalle Camere di Commercio in materia di verifica degli strumenti metrici. Ogni comune dovrà individuare un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

INSTALLAZIONE IMPIANTI ALL'INTERNO DI EDIFICI

Abrogata la norma che imponeva l'obbligo di conservare la documentazione amministrativa e tecnica, il libretto di uso e manutenzione, nonché l'obbligo di consegnare la documentazione in caso di trasferimento dell'immobile; era anche previsto che l'atto di trasferimento riportasse la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contenesse in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità, ovvero la dichiarazione di rispondenza. Copia della stessa documentazione doveva essere consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

Dott. Vito SARACINO